



Il Direttore

Data: 10/07/2011

Protocollo: O1.2011.0002774

A tutti i Comuni
della Lombardia

Alle Associazioni
di categoria

A Unioncamere
Lombardia

OGGETTO: Modifiche alla disciplina del commercio apportate dalla L.R. 21 febbraio 2011 n. 3. Circolare esplicativa.

Con Legge Regionale 21 febbraio 2011 n. 3, pubblicata sul BURL - Supplemento n. 8 del 25 febbraio 2011, sono state approvate alcune modifiche al Testo Unico del commercio (L.R. 6/2010).

Al fine di agevolare i Comuni nell'immediata applicazione delle nuove disposizioni, si forniscono alcuni chiarimenti.

Autorizzazioni per le grandi strutture di vendita

Il comma 11 dell'art. 6 è stato riscritto al fine di rafforzare il principio della ordinaria contestualità del procedimento edilizio e di quello autorizzatorio commerciale. In concreto, dunque, la modifica del comma non comporta alcuna variazione procedurale.

Il comma 15 dell'art. 6 è stato abrogato per la sopravvenuta irrilevanza dell'ordine di presentazione delle domande a fini della priorità nella conclusione dei procedimenti relativi ad istanze diverse. Infatti, le Conferenze di Servizi deputate all'esame delle domande ammissibili esprimono le proprie determinazioni in due distinte fasi: la compatibilità e la sostenibilità e l'ordine di esame delle domande non ha più un ruolo significativo nell'ambito di una programmazione di tipo qualitativo, qual è quella vigente.

Nuova definizione di distretto del commercio

La modifica dell'art. 5 della L.R. 6/2010 risponde all'esigenza di garantire ai soggetti interessati alla costituzione di un nuovo Distretto del Commercio, la massima semplificazione nella realizzazione della procedura di confronto e di concertazione all'interno del partenariato. In particolare:

- lo specifico richiamo alla L. 580/1993 elimina qualsiasi possibilità di fraintendimento o confusione in merito all'individuazione dei soggetti strategici per la creazione di un Distretto;
- le organizzazioni dei lavoratori e le associazioni dei consumatori, da sempre individuate come partner

privilegiati all'interno del percorso costitutivo ed evolutivo dei Distretti commerciali, restano determinanti al fine delle aperture domenicali e festive degli esercizi commerciali: la legge mantiene la previsione della necessità di un accordo del Comune con le stesse;

- le specificazioni riguardanti l'attrattività e gli interventi integrati, vogliono riaffermare il principio della valenza e coerenza della programmazione territoriale a supporto dello sviluppo delle polarità commerciali e della salvaguardia degli ambiti di ricaduta delle politiche distrettuali.

Commercio su aree pubbliche

L'articolato prevede l'introduzione di alcune modifiche in materia, in parte in adeguamento al D.Lgs. 59/2010 ed in parte attinenti il sistema sanzionatorio. In particolare, le modifiche introdotte in adeguamento al D.Lgs. 59/2010 riguardano:

- la possibilità di rilasciare l'autorizzazione anche alle società di capitali e alle cooperative, in quanto le prescrizioni della Direttiva servizi vietano discriminazioni sulla base della forma giuridica del prestatore di servizi;
- il rilascio delle autorizzazioni itineranti da parte del Comune nel quale il richiedente intende avviare l'attività (e non più solo dal Comune di residenza del richiedente). Sul punto, richiamandosi la D.G.R. 22 dicembre 2010 n. 1062, si ricorda che, fatto salvo il subingresso, resta applicabile la disposizione secondo cui allo stesso soggetto non può essere rilasciata più di un'autorizzazione itinerante nel territorio lombardo;
- nuovi requisiti (moralì e professionali) di accesso e di esercizio dell'attività, ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 59/2010.

Le modifiche relative al sistema sanzionatorio, invece, riguardano:

- la specifica e puntuale definizione di "attrezzature": per favorire la più agevole applicazione della sanzione della confisca nei casi in cui debba essere disposta sulle attrezzature;
- l'introduzione della confisca delle attrezzature e della merce per le ulteriori fattispecie di:
 - mancato possesso della carta di esercizio e relativa attestazione annuale;
 - abusiva estensione del posteggio di oltre un terzo della superficie autorizzata;
 - violazione delle limitazioni e dei divieti per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante;
 - esercizio dell'attività per oltre trenta minuti rispetto al termine previsto dall'autorizzazione.

Questa ultima ipotesi ricorre nei seguenti casi:

- qualora l'operatore si attardi sul posteggio mercatale per oltre 30 minuti dall'orario di sgombero del mercato stabilito dal Comune;
- qualora l'operatore itinerante sostì per oltre 30 minuti rispetto al tempo strettamente necessario per effettuare le operazioni di vendita, come individuato dal Comune. La disposizione non si applica nei Comuni con popolazione residente superiore ai 5.000 abitanti che abbiano individuato apposite aree nelle quali la sosta è consentita oltre il suddetto limite di tempo (D.G.R. 8570/2008, paragrafo VI.1, comma 2).

Requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali

L'art. 71 del D.Lgs. 59/2010 "Requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali" ha riscritto i requisiti morali e professionali stabiliti dal D.Lgs. 114/98, unificandoli e rendendoli applicabili a tutti coloro che intendono esercitare attività commerciali di vendita e di somministrazione di alimenti e bevande. Per tale motivo, quindi, la disciplina statale è stata recepita nell'art. 66 della L.R. 6/2010.

Sul punto, si evidenzia che le ditte individuali che operano nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, possono continuare a nominare il delegato/preposto come in vigenza della disciplina regionale più favorevole all'imprenditore.

Si segnala, infine, che la pregressa iscrizione al REC richiamata dal vecchio testo dell'art. 66, comma 1, lettera c) della L.R. 6/2010 quale requisito di accesso all'attività commerciale, ancorchè non più prevista dal D.Lgs. 59/2010, si ritiene debba, comunque, essere considerata in quanto restano validi i presupposti che hanno permesso l'iscrizione.

Conciliazione famiglia/lavoro

Il nuovo testo legislativo prevede che i Comuni, ai fini della valutazione relativa alle ulteriori aperture domenicali e festive di cui ai commi 8 e 9 dell'art. 103, L.R. 6/2010, tengano conto degli impegni assunti dalle imprese commerciali in materia di responsabilità sociale d'impresa, con particolare riferimento a specifiche azioni di conciliazione famiglia/lavoro.

Disciplina concernente la distribuzione della stampa quotidiana e periodica

Con l'occasione si ricorda, infine, che l'attività di vendita della stampa quotidiana e periodica è soggetta, anche dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. 59/2010, al rilascio dell'autorizzazione del Comune, come previsto dal D.Lgs. 170/2001 "Riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica, a norma dell'articolo 3 della legge 13 aprile 1999, n. 108" e dalla Delibera Consiglio Regionale n. 549/2002.

In relazione a quanto sopra, permane quindi, la necessità dell'autorizzazione da parte del Comune, anche a seguito dell'introduzione della disciplina statale della Segnalazione di Inizio Attività Certificata (SCIA) sia per i punti vendita esclusivi che per quelli non esclusivi.

Per entrambi i punti vendita è prevista la pianificazione di settore e il provvedimento autorizzatorio deve essere rilasciato dal Comune nel rispetto delle previsioni regionali e comunali in materia.

Giuseppe Pannuti

